

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 18/12/2024

FATTO

Parte ricorrente ha riferito di aver stipulato a marzo 2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente a febbraio 2024, a seguito del pagamento di 45 rate mensili. Non avendo ottenuto piena soddisfazione in sede di conteggio estintivo, si è rivolta all'Arbitro chiedendo il rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 1.018,36 ("al netto di quanto decurtato da conteggio estintivo") di cui:

- € 349,44 a titolo di "commissioni di attivazione";
- € 97,50 a titolo di "commissioni di gestione" (somma al lordo di quanto già eventualmente rimborsato);
- € 668,92 a titolo di "provvigioni intermediario del credito";

oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese di assistenza legale quantificate in € 250,00.

Parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione del finanziamento in controversia a seguito della riscossione di 45 rate mensili su 84 rate complessive, ha riferito di aver dato riscontro al reclamo evidenziando il rimborso delle commissioni di gestione non maturate per € 97,50; di non dovere nulla rispetto alle commissioni di attivazione e le provvigioni per l'intermediario del credito in quanto up front, come chiaramente descritto nel modulo SECCI; di essere carente di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rimborso dei costi di intermediazione non essendo

l'effettivo *accipiens* del relativo pagamento. Ha inoltre ricordato che la CGUE, con sentenza n. 555 del 9 febbraio 2023, ha confermato la non rimborsabilità dei costi considerati *up front*, affermando che il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi *recurring*. In tal senso si pongono peraltro i più recenti interventi del legislatore in materia e molteplici pronunce della giurisprudenza ordinaria. Ha, quindi, affermato di essersi uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art.125 *sexies* del TUB e art. 6 del DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d'Italia), in applicazione del c.d. "*principio di legittimo affidamento*" e di aver predisposto una contrattualistica che indica in maniera trasparente la rimborsabilità dei costi *recurring* e l'irripetibilità dei costi *up front*.

Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e che l'Arbitro ritenga congrui i rimborsi già effettuati.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del

quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame, si dà atto che è stata versata agli atti copia integrale del contratto da cui risulta la descrizione degli oneri applicati al finanziamento che consistono in "Commissioni di attivazione", "Commissioni di gestione" e "Provvigioni all'intermediario del credito". E' stato altresì prodotto il conteggio estintivo dal quale, sebbene non espressamente indicato, è desumibile l'estinzione anticipata del finanziamento dopo 45 rate, di cui una scaduta e non ancora incassata. Dal conteggio risulta l'abbuono degli interessi corrispettivi e un rimborso di € 97,50 a titolo di commissioni di gestione.

Dal contratto si evince l'intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria. A questo proposito, si ricorda che l'ABF ha già avuto modo di affermare che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex. *multis* Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023). Non è quindi accoglibile l'eccezione sollevata da parte resistente di carenza di legittimità passiva con riferimento alla domanda di restituzione delle provvigioni pagate per l'intermediario del credito.

A questo punto occorre definire la natura upfront o recurring delle commissioni oggetto di controversia, applicando la norma in precedenza descritta che stabilisce la rimborsabilità di tutte le voci di costo legate al finanziamento. Sulla base della loro descrizione fornita nel contratto e tenuti in considerazione gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali e del Collegio di Torino, la commissione di attivazione e le provvigioni per l'intermediario del credito sono classificate up front, mentre le commissioni di gestione recurring (Collegio di Torino decisioni n. 7421/2023, n. 8791/2023 e n. 563/2024; Collegio di Roma, decisione n. 718/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 959/2024; Collegio di Bari, decisione n. 12334/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 1166/2024; Collegio di Milano, decisione n. 6372/2022; Collegio di Napoli, decisione nn. 12782/23).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	6,10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	46,43%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	23,48%

rate pagate	45	rate residue	39	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				752,64	Upfront	23,48%	176,75		176,75
Commissioni di gestione				210,00	Recurring	46,43%	97,50	97,50	0,00
Provvigioni all'intermediario del credito				1.440,77	Upfront	23,48%	338,34		338,34
Totale				2.403,41					515,09

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 515,09) non coincide con la somma richiesta da parte ricorrente (€ 1.018,36), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio pro rata temporis.

Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dalla data dell'estinzione, nonché delle spese per l'assistenza difensiva.

La richiesta di ristoro delle spese legali non viene accolta in quanto il Collegio di Torino, in linea con le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, ritiene le stesse non rimborsabili, data la serialità del contenzioso in esame. Con riferimento, invece, alla refusione degli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 515,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA